



Roma, 6 aprile 2006
Prot. n. 147/06/AG/L

Agli Enti Associati Federcasa

LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamenti sul D.lgs 231/2001. Responsabilità delle società. Codice di comportamento

Si fa seguito alla circolare di Federcasa del 5 aprile scorso, prot. n. 264 riguardante gli argomenti in oggetto per fornire ulteriori chiarimenti, in ordine alla portata delle disposizioni contenute nel D.lgs 231/2001 (il cui testo aggiornato è disponibile sul sito www.confservizi.net).

Si ricorda, preliminarmente, che il Decreto legislativo in esame ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di alcuni specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di persone fisiche con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione degli stessi, ovvero che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o controllo su di essi, ovvero che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 c.2 D.lgs. 231/2001). Pertanto risulta indubbia l'applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali per le quali, inoltre, sussiste un ulteriore profilo problematico legato alla possibile qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio attribuibile ai propri dipendenti. L'art. 6, comma 3, del D.Lgs 231/2001 ha previsto la possibilità per le associazioni di categoria di elaborare dei codici di comportamento sulla base dei quali le imprese associate possono adottare modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dal decreto legislativo 231/2001. L'adozione ed efficace attuazione di quest'ultimi è contemplata dal provvedimento in esame come forma di esonero dalla responsabilità per l'ente.

Confservizi ha, pertanto, redatto un codice di comportamento – che ha ottenuto il giudizio di legittimità e di idoneità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 da parte del Ministero della Giustizia e dei Ministeri concertanti – il cui testo integrale è disponibile sul sito www.confservizi.net nell'area dedicata al servizio legislativo.

Si ricorda che il codice rappresenta un valido strumento di supporto per l'elaborazione di idonei modelli organizzativi, di gestione e di

controllo. Lo stesso reca uno schema di base idoneo a garantire il rispetto delle esigenze previste nel D.Lgs 231/2001 attraverso l'individuazione di fattispecie "critiche" astratte e che, pertanto, può essere adattato alle diverse esigenze, strutture e realtà delle singole aziende. Il codice è, infatti, strutturato in due parti: la prima contiene l'articolato del codice; la seconda (allegata al codice) reca le linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e l'analisi dei singoli reati imputabili all'ente con le relative sanzioni. In particolare le sanzioni previste nel d.lgs 231/2001 a carico dell'ente giudicato responsabile possono essere di tipo pecuniario e interdittivo, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la gravità dell'illecito viene sommato all'adeguamento dell'importo dovuto alle condizioni economiche dell'ente. Le sanzioni interdittive consistono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. E', inoltre, sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Passando alle novità legislative incidenti sull'assetto del D.lgs 231/2001 devono citarsi:

- La legge 25 gennaio 2006, n. 29 (comunitaria 2005), che all'articolo 22, c. 4, lett. z, ha introdotto i reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti (lettera aa); la previsione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- la legge n. 262/2005 in tema di tutela del risparmio che ha introdotto rilevanti modificazioni alla disciplina sanzionatoria degli enti ed alla loro responsabilità per la commissione di illeciti penali societari e, quindi, al D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nuove ipotesi di reato ed un aggravamento delle sanzioni previste per fattispecie che già contemplavano la responsabilità degli enti;
- la legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, che ha introdotto modificazioni all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 e a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale.

Tra le varie sentenze intervenute a sanzionare alcune società si segnalano, in particolare:

- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 20 giugno 2005 (Ud. 25/05/2005), sentenza n. 23189;
- Corte di Cassazione, Sezione II penale, 30 gennaio 2006 (Ud. 20 dicembre 2005) sentenza n. 3615 il cui testo è disponibile sul sito www.confservizi.net.

L'insieme dei temi sopra sommariamente esposti sarà oggetto di approfondimento all'interno di un evento organizzato congiuntamente da Conservizi, Federcasa e C&RA-MYTHOS ARKE, come anticipato nella sopra citata nota Federcasa.

Distinti saluti

Il Direttore
Venanzio Gizzi



Il Direttore
Giuseppe Sverzellati



KM/mpb